

**STATUTO
COMUNE
DI
SAMARATE
PROVINCIA DI VARESE**

**ADOZIONE STATUTO
ORIGINARIO**

Delibera n. 64 del 03/07/2002

**MODIFICHE APPORTATE
ALLO
STATUTO ORIGINARIO**

Delibera n. 42 del 09/06/2004

Delibera n. 62 del 12/06/2005

STATUTO DEL COMUNE DI SAMARATE PROVINCIA DI VARESE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Samarate è l'Ente autonomo territoriale che rappresenta gli interessi della collettività presente sul suo territorio, si propone di soddisfarne i bisogni primari e ne promuove lo sviluppo nel riconoscimento dei diritti e della dignità della persona umana e dei valori di libertà, sussidiarietà, solidarietà, uguaglianza e responsabilità individuale e comunitaria.

Rivendica e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione.

2. Nella sua attività di governo e di amministrazione opera nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle leggi e dello Statuto. Il Comune conforma la sua azione ai principi di trasparenza e partecipazione.

3. L'iniziativa del Comune si realizza in armonia con i valori tradizionali che sono propri della collettività di Samarate e che riguardano in particolare:

a) la valorizzazione dell'autonomia e delle specificità locali all'interno di un sistema politico, economico e sociale, empre più caratterizzato da forme di interdipendenza a livello sopranazionale;

- b) l'interesse ai rapporti ed alla collaborazione con gli altri popoli, l'impegno per la pace, per lo sviluppo del terzo mondo e per i diritti umani;
- c) l'ospitalità e la disponibilità all'accoglienza verso gli stranieri, nell'ambito di una pacifica convivenza;
- d) la promozione del senso civico di appartenenza dei cittadini alla loro comunità, anche attraverso una politica di interventi a favore di persone e famiglie che stabilmente risiedono nel suo territorio;
- e) la difesa del diritto alla salute e di adeguate condizioni di vita, favorendo l'adozione di strumenti che li rendano effettivi;
- f) la promozione ed il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza;
- g) la tutela del patrimonio linguistico locale; il Comune valorizza la lingua locale e l'uso della stessa nei rapporti fra i cittadini;
- h) la tutela del proprio territorio, delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti, al fine di garantire una migliore qualità della vita, il rispetto e la tutela dell'ambiente e della sua salubrità;
- i) la definizione di linee di sviluppo dell'abitato coerenti con le tradizioni locali e la conservazione dei propri

nuclei storici, traccia della propria storia e delle proprie tradizioni;

l) la valorizzazione del diffuso tessuto economico-imprenditoriale presente nel territorio;

m) la promozione del sapere tecnologico, quale elemento fondamentale per il raggiungimento di una concreta giustizia sociale;

n) l'iniziativa tendente a garantire l'educazione permanente, la formazione e l'aggiornamento professionale;

o) la promozione della vita, fin dalla sua origine sino al suo termine naturale, e della sua qualità, anche attraverso l'attuazione di politiche di sostegno alla famiglia ed alla natalità;

p) l'iniziativa tendente a garantire il rispetto dell'infanzia contro ogni forma di violenza e di discriminazione, per assicurare il diritto alla famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, alla salute, all'istruzione;

q) il riconoscimento del carattere prioritario dell'educazione e della formazione umana delle giovani generazioni, nella piena consapevolezza che tale azione educativa, svolta dalle famiglie e dalle diverse realtà ed agenzie educative operanti sul territorio ed impegnate, in particolare, nella formazione dei ragazzi e dei giovani, sia necessaria premessa per la crescita e lo sviluppo dell'intera comunità civile;

r) l'impegno nella lotta contro la criminalità organizzata;

s) il diritto al lavoro promuovendone le condizioni che ne rendono effettivo l'esercizio e rimuovendo gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei membri della comunità, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

t) la pari opportunità tra uomini e donne attraverso la realizzazione di azioni positive.

4. Uno dei fini dell'Amministrazione del Comune di Samarate è il superamento di ogni particolarismo nel rispetto delle tradizioni di Samarate.
5. Il Comune destina adeguate risorse di bilancio al perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo.

ARTICOLO 2

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune di Samarate nella sua attività amministrativa esercita il principio di sussidiarietà.
2. In attuazione di detto principio il Comune di Samarate interviene con atti amministrativi propri solamente in quegli ambiti e in quelle attività cui i cittadini, in forma singola o associata, e le formazioni sociali non possono adeguatamente provvedere. In tal senso il Comune esercita le funzioni pubbliche per perseguire quei beni comuni di natura indivisibile in quegli ambiti ove i cittadini e le

formazioni sociali non possano intervenire con adeguatezza.

3. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione di Samarate, il Comune conclude accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

ARTICOLO 3

STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Regio Decreto del 2 settembre 1938.
2. L'uso dello stemma ed i casi di concessione in uso dello stesso, sono disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 4

TERRITORIO

1. Il Comune di Samarate è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Verghera, San Macario, Cascina Costa, Cascina Elisa. Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune è Samarate.

ARTICOLO 5

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Con riferimento agli interessi di cui ha la disponibilità, in conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e amministrative.
3. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia e a difesa della propria identità storico – culturale, svolge funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
4. Le funzioni, di cui il Comune ha titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici, esse attengono:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della persona e della Comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.

ARTICOLO 6

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE E STATALE

1. Il Comune esercita funzioni amministrative per servizi di competenza statale o per servizi di competenza regionale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno

regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

2. Il Comune gestisce in particolare i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
3. Il Comune si impegna altresì ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE

DEI CITTADINI

ARTICOLO 7

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e valorizza, nel rispetto della loro autonomia, le libere forme associative.
2. Viene istituito un Albo Comunale delle Associazioni, la cui tenuta è affidata al Dirigente d'Area competente, con le modalità che verranno stabilite dal Regolamento.
3. L'iscrizione all'Albo è riservata alle Associazioni, che perseguano scopi leciti, operanti da oltre un anno nel territorio comunale ed alle articolazioni locali delle Associazioni di carattere nazionale.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, presta consulenza, ove richiesto, per gli adempimenti connessi con la costituzione delle Associazioni.
5. Con il Regolamento vengono definiti i modi e le condizioni per interventi di sostegno all'attività delle libere Associazioni inerenti il perseguimento di finalità di rilevante interesse per la collettività, anche attraverso la

messa a disposizione di sedi e strutture e di spazi informativi nell'ambito delle pubblicazioni periodiche del Comune.

ARTICOLO 8

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI RESIDENTI

ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei residenti all'Amministrazione Locale.
2. Gli organismi svolgono il compito di concorrere, soprattutto mediante iniziative propositive o consultive, alla migliore gestione dei servizi e delle attività comunali.
3. A tal fine gli organismi esplicano la loro attività con riferimento ad uno o più servizi comunali oppure ad argomenti di interesse di una frazione.

ARTICOLO 9

CONSULTE

1. Relativamente ad argomenti di particolare rilievo sociale che evidenzino la necessità di una attività di elaborazione e di iniziativa congiunta fra il Comune e realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella Comunità Comunale, il Consiglio Comunale istituisce, in via permanente o temporanea, Commissioni miste, denominate consulte, composte da rappresentanti del Comune, di Enti, Associazioni o Organismi esterni, da Cittadini residenti.

2. La deliberazione istitutiva determinerà le forme di costituzione e di funzionamento delle consulte nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) I Rappresentanti delle Associazioni sono liberamente designati dalle Associazioni stesse;
- b) I Cittadini, come sopra definiti, possono spontaneamente aderire alle consulte a seguito di bandi emanati e resi pubblici dal Comune; qualora le adesioni siano in numero tale da impedire il normale funzionamento dell'organismo, verranno previste forme di elezione o di rappresentanza all'interno dell'insieme dei cittadini che abbiano volontariamente aderito.

ARTICOLO 10

REFERENDUM CONSULTIVO

- 1 Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa del Comune può, con decreto del Sindaco, essere indetto referendum consultivo.
- 2 Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non potrà svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto provinciale, comunale o circoscrizionali.

Non può riguardare:

- a) lo Statuto e i regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali;

- b) il Bilancio di previsione, i programmi pluriennali, il conto consuntivo;
 - c) i tributi e le tariffe stabilite dal Consiglio per i servizi forniti dal Comune;
 - d) gli atti amministrativi inerenti procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e/o servizi ovvero alla realizzazione di opere pubbliche, ai piani territoriali;
 - e) l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone ivi compresi i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni;
 - f) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del Comune;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse o altre forme di consultazione e/o partecipazione;
 - h) le materie nelle quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge tali da non rendere possibile l'espletamento del referendum;
 - i) i quesiti referendari che siano già stati oggetto di consultazione negli ultimi cinque anni da parte del Comune.
- 3 Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale con votazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 4 Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto – che non possono in ogni caso aver luogo in coincidenza con

altre operazioni di voto – sono disciplinate dal Regolamento; esse si svolgono in una sola giornata.

- 5 La consultazione referendaria si considera valida quando ad essa abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; concorrono a formare il quorum anche le schede bianche e nulle.
- 6 L'esito del referendum si considera favorevole al quesito sottoposto qualora in tal senso si sia espressa la maggioranza dei voti validi.
- 7 Il Consiglio Comunale con deliberazione motivata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, potrà peraltro non conformarsi agli orientamenti espressi dalla popolazione in sede di consultazione referendaria.
- 8 Nel caso di consultazione referendaria valida, gli organi comunali competenti adottano gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per conformarsi agli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria stessa; essi valgono alla stregua di atti di indirizzo politico programmatico.
- 9 Qualora la consultazione referendaria non risultasse valida per la mancata partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, pur avendo raggiunto il quesito referendario la maggioranza dei voti validi, il Consiglio Comunale sarà tenuto a deliberare in ordine all'oggetto del referendum, senza obbligo di conformarsi agli orientamenti espressi dalla popolazione.

- 10 L'indizione di un referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.
- 11 La data del referendum deve essere fissata nell'ambito di due periodi, il primo ricomprendente i mesi di marzo, aprile e maggio ed il secondo i mesi di settembre, ottobre e novembre.
- 12 Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento troveranno applicazione, in quanto compatibili, le previsioni delle leggi statali in materia di referendum abrogativi.

ARTICOLO 11

INIZIATIVA POPOLARE

1. E' riconosciuta la iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del Comune.
2. La iniziativa si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da cittadini in numero non inferiore ad un cinquantesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Le proposte devono essere redatte secondo lo schema dell'atto deliberativo.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate nelle forme di legge.
5. Analogamente l'iniziativa può essere assunta da organismi di partecipazione su base di frazione che rappresentino un quarto della popolazione comunale.
6. La proposta di deliberazione viene assegnata alla competente Commissione Consiliare che ne completa

l'esame esprimendo il proprio parere al riguardo nel termine di trenta giorni.

7. Decorso detto termine, la proposta è iscritta obbligatoriamente all'ordine del giorno e viene trattata nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale anche qualora il parere della Commissione Consiliare non sia stato espresso.

ARTICOLO 12

ISTANZE, PETIZIONI E INTERROGAZIONI

1. Le organizzazioni politiche, sindacali, economiche, sociali e culturali, le Associazioni, gli Organismi di partecipazione e i Cittadini residenti, possono rivolgere istanze e petizioni al Comune per chiedere provvedimenti e prospettare l'esigenza di comuni necessità.
2. Possono inoltre sottoporre interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo la loro rispettiva competenza, per ottenere informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Ente.
3. Le proposte contenute nelle istanze sono sottoposte ai competenti organi comunali che provvedono al loro esame.
4. L'esame delle proposte, petizioni ed interrogazioni, e l'eventuale assunzione di determinazioni da parte dell'organo comunale competente devono avvenire nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione.
5. Qualora l'istanza, petizione o interrogazione debba essere sottoposta all'esame della Commissione Consiliare

competente, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 4 è stabilito in sessanta giorni.

6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, procede a comunicare l'esito dell'esame e delle determinazioni assunte al primo firmatario dell'istanza, petizione o interrogazione.
7. Del deposito di istanze, petizioni o interrogazioni il Sindaco o il Presidente del Consiglio danno immediata notizia ai Capigruppo.

ARTICOLO 13

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Possono partecipare al procedimento preordinato alla formazione di atti amministrativi, oltre a coloro che per legge debbono intervenire, i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i soggetti individuati o facilmente individuabili che, pur non essendo destinatari diretti, possono trarne un pregiudizio.
2. Il Coordinatore d'Area provvede a predisporre gli atti idonei ad informare i soggetti di cui al comma precedente, mediante comunicazione personale dell'avvio del procedimento.
3. Il Regolamento stabilisce le forme di pubblicità sostitutiva della comunicazione personale qualora quest'ultima non sia realizzabile per l'elevato numero dei destinatari.
4. La comunicazione e le forme sostitutive di pubblicità, devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;

- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
5. I soggetti di cui al precedente primo comma hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di tutti gli atti del procedimento.
 6. Essi possono presentare memorie inerenti l'oggetto del procedimento che dovranno essere esaminate dai competenti organi ed uffici del Comune.
 7. Le modalità di visione degli atti e di rilascio di copie, anche per quanto attiene gli oneri relativi, nonché di esame delle memorie sono stabilite dal Regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge riguardante il procedimento amministrativo.
 8. Il Coordinatore individua inoltre i Responsabili dei procedimenti.

ARTICOLO 14

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli Organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
2. Il Coordinatore d'Area assicura con strutture organizzative, mezzi tecnologici ed informativi, l'informazione della popolazione relativamente alle scelte di maggior rilievo o interesse del Comune.

3. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti attraverso apposito regolamento.
4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti.
5. I cittadini possono prendere visione degli atti ed ottenere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Il Comune assicura inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino; assicura inoltre il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Le relative forme, tempi e procedure sono stabilite dal Regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.

ARTICOLO 15

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Nell'ambito dell'organizzazione interna delle strutture comunali, è istituito l'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico.
2. Nell'esercizio delle facoltà e prerogative previste dal presente titolo dello Statuto e dalla legge, l'ufficio ha quale precipuo compito quello di assistere il cittadino nella presentazione di istanze ed iniziative, di orientarlo tra i diversi procedimenti amministrativi, di facilitargli l'accesso agli atti, di assicurargli le informazioni sullo

stato degli atti e provvedimenti che lo riguardino, di accedere in generale a tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

ARTICOLO 16

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione del volontariato nella gestione dei servizi di rilevanza sociale svolti nell'interesse della Comunità Locale nei diversi ambiti di intervento.

Le Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, riconosciute dal Comune nell'ambito di un apposito Albo approvato dalla Giunta Comunale ed aggiornato annualmente, accedono alle strutture ed ai servizi comunali nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento per la partecipazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ARTICOLO 17

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative di consultazione e di coordinamento.

2. E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ne delibera gli atti fondamentali e ne verifica l'attuazione.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato né possono essere adottate da altri organi del Comune deliberazioni in via d'urgenza di competenza consiliare, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
5. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ARTICOLO 19

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Gli atti di competenza esclusiva del Consiglio sono fissati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuitegli per acquisire i servizi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari

ARTICOLO 20

ELABORAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro trenta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, presenta al Consiglio Comunale una relazione con schemi illustrativi di linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Su tale relazione con schemi illustrativi i Consiglieri Comunali possono presentare osservazioni nei successivi quindici giorni. Scaduto tale termine entro i successivi quindici giorni il Sindaco, esaminate le osservazioni presentate dai Consiglieri, presenta al Consiglio Comunale il testo definitivo delle linee programmatiche. La discussione su tale testo è inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva al Consiglio.
2. In occasione della presentazione della proposta di bilancio preventivo, il Sindaco, trasmette al Consiglio Comunale una relazione con schemi illustrativi di adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nell'anno successivo. La discussione su tale relazione con schemi illustrativi è inserita nell'ordine del giorno del Consiglio, prima dell'esame del bilancio preventivo. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo, il Sindaco, valutate le proposte emerse durante la discussione consiliare e verificata la coerenza con il bilancio preventivo del Comune, predispone il testo definitivo di adeguamento delle linee programmatiche e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale che ne assicura la diffusione presso i Consiglieri Comunali.

3. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica da parte del Consiglio Comunale contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

ARTICOLO 21

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri, sono rappresentanti dell'intero Comune e hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fanno parte.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.
4. Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale e formulano interrogazioni, interpellanze, istanze e mozioni, concernenti l'attività politico-amministrativa del Comune.
5. Le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono formulate al Presidente del Consiglio per iscritto che provvede a trasmetterle al Sindaco, all'Assessore competente e al Presidente della Commissione Consultiva competente. L'Assessore competente risponde per iscritto direttamente all'interrogante o all'istante nel termine massimo di trenta giorni, dalla data di acquisizione al protocollo dell'interrogazione o dell'istanza. Se i Consiglieri

proponenti richiedono espressamente l'iscrizione dell'interpellanza o dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Consigliere ha diritto, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta di cui al comma precedente, di ottenere, previa istanza al Presidente del Consiglio Comunale, l'inserimento all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
8. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 4-5-6-7 del presente articolo, sono disciplinati dal Regolamento.
9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
10. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
11. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal

Presidente del Consiglio e alla stessa partecipa anche il Sindaco.

12. Il Regolamento disciplina i criteri per la formazione dei gruppi e la designazione del capogruppo.

13. I Consiglieri Comunali che dichiarano la propria adesione agli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, sono indicati quali Consiglieri di maggioranza, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio Comunale di non fare più parte della maggioranza stessa.

14. I Consiglieri Comunali che non aderiscono agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza.

ARTICOLO 22

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la seduta è sospesa e rinviata di sette giorni. In tale seduta è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Qualora nessun consigliere ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda seduta. In caso di parità di voti tra i Consiglieri partecipa al ballottaggio il più anziano di età. E' nominato Presidente del Consiglio il consigliere che ha

ottenuto il maggior numero di voti validi ed in caso di parità di voti il più anziano di età.

4. La nomina della presidenza ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che viene eletto dopo l'elezione del Presidente, con le medesime modalità previste nei commi precedenti per la nomina dello stesso.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente si vale degli uffici della Segreteria Generale.
7. Il Presidente può essere revocato con deliberazione motivata, adottata con le stesse modalità indicate al comma

ARTICOLO 23

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - rappresenta il Consiglio Comunale nella sua globalità;
 - garantisce la funzione e il ruolo del Consiglio, avendo il potere di disporre di tutto il materiale inerente gli atti deliberativi, compresi gli atti istruttori delle singole deliberazioni e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 - convoca il Consiglio fissandone la data e stabilendo l'ordine del giorno;

- presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- firma, con il Segretario, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, alla quale partecipa anche il Sindaco;
- partecipa senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni Consiliari.

ARTICOLO 24

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) su richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, nei casi sopraindicati, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. I giorni del mese di agosto non sono computati per il raggiungimento del termine.

La richiesta di convocazione deve essere accompagnata da una proposta deliberativa avente oggetto inerente la richiesta stessa; il termine di 20 giorni si intende comunque decorrere da tale deposito.

4. Nella ipotesi di cui alla lettera b), qualora la seduta non si tenga in prima convocazione, per mancanza del numero legale, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio nei venti giorni successivi alla data della prima convocazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. I documenti relativi agli argomenti indicati all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dovranno essere posti a disposizione dei Consiglieri dal momento della comunicazione della convocazione, in conformità alle disposizioni regolamentari.
7. Il Consiglio si riunisce altresì, su iniziativa del Prefetto nei casi di inosservanza degli obblighi di convocazione e nei casi previsti dalla legge, previa diffida.

ARTICOLO 25

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, in conformità alle norme di Statuto e Regolamento.

ARTICOLO 26

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e in appositi spazi

nelle frazioni del territorio comunale e consegnato al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, convocata in via ordinaria o straordinaria, computando quale primo giorno quello della consegna;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione del consiglio deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo del messo comunale o di un dipendente comunale appositamente incaricato. La dichiarazione di avvenuta consegna, che può essere singola o come elenco di ricevuta comprendente tutti i consiglieri, viene firmata dal messo comunale o dal dipendente incaricato.
3. Nei primi venti giorni dalla proclamazione il Sindaco, in caso di Consiglieri che risiedono fuori dal territorio comunale, dispone la spedizione dell'avviso di convocazione al domicilio anagrafico degli stessi a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati

dalla legge e dal regolamento. Cause di ritardi dovuti al servizio postale non possono essere imputati all'Ente.

4. I Consiglieri che non risiedono nel territorio di Samarate, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, devono comunicare al Sindaco e al Segretario Generale, con nota scritta, il nominativo e l'indirizzo di una persona residente nel comune alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. L'Ente viene esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tali documenti.
5. Qualora al momento della consegna dell'avviso il Consigliere e la persona da lui delegata fossero irreperibili, il messo o il dipendente incaricato, procedono ad un nuovo tentativo di consegna nella stessa giornata. Se il Consigliere e la persona delegata sono ancora irreperibili copia dell'avviso viene depositata nella cassetta della posta dell'interessato e l'avviso viene affisso all'Albo Pretorio, intendendo con questo osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione.
6. Nel caso di convocazione d'urgenza e di irreperibilità del Consigliere e della persona delegata si procede nei termini di cui al precedente comma 5 secondo paragrafo.

ARTICOLO 27

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Il numero legale per le sedute di prima convocazione è pari a undici componenti del Consiglio Comunale; in seconda convocazione è pari a otto componenti.**
- 2. Ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute ovvero delle deliberazioni il Sindaco è computato tra i Consiglieri assegnati.**

ARTICOLO 28

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 29

VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio costituisce Commissioni Permanenti con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta, nonché sull'attività degli uffici del Comune, degli Enti, Aziende ed Organismi a cui il Comune partecipa.
3. Il Regolamento stabilisce i casi nei quali una proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in

Consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per gruppo o dei Consiglieri dissenzienti dalle dichiarazioni di voto del proprio gruppo.

4. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri con un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni gruppo consiliare. Il Regolamento stabilisce i criteri per l'espressione del voto garantendo in ogni caso nelle deliberazioni delle Commissioni, il rispetto del principio di proporzionalità. Il Regolamento stabilisce altresì i criteri per la sostituzione e la supplenza dei membri della Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti; hanno altresì facoltà di partecipare con facoltà di parola, i Consiglieri Comunali non facenti parte della Commissione; intervengono inoltre, su richiesta della Commissione medesima, i Dirigenti del Comune e gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi a cui il Comune partecipa.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Commissioni possono avvalersi nei modi stabiliti dal Regolamento della collaborazione di esperti indicati dall'Amministrazione e dai Gruppi Consiliari.
7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità stabilite dal Regolamento.

8. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione; può altresì costituire Commissioni Speciali di inchiesta su materie di interesse comunale, indicando con precisione il fine, l'ambito d'esame ed il tempo concesso. La Presidenza delle Commissioni di inchiesta è attribuita alle opposizioni. Il Regolamento determina la procedura per la costituzione della Commissione e per la nomina del Presidente. La votazione del Presidente può avvenire solo sui nominativi membri della Commissione proposti dalla minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti.
9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portate a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal Regolamento.
10. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.

ARTICOLO 31

SINDACO

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale, ne assume la direzione politico-amministrativa e svolge attività di coordinamento dei suoi organi elettivi e burocratici.
2. Esercita nei casi previsti dalla legge le funzioni di Ufficiale di Governo.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ARTICOLO 32

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1. Il Sindaco quale Rappresentante Politico – Istituzionale del Comune:**
 - a) **rappresenta il Comune;**
 - b) **nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori; ai Consiglieri può conferire o revocare deleghe per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti;**
 - c) **convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;**
 - d) **nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;**
 - e) **nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli ad esperti esterni per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità – nelle forme e con le**

modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

g) sottoscrive le Convenzioni tra Enti Locali e gli accordi di collaborazione con Enti Pubblici;

h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto;

l) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali;

m) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni

interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

o) indice i referendum comunali;

p) ha facoltà di delegare , in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Comunale o al Vice Segretario, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la Legge o lo Statuto, non abbia già a loro attribuito con esclusione degli atti riservati alla competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

2. Il Sindaco esercita le seguenti attività:

a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi statali e regionali riguardanti l'attività comunale, per la propria sfera di competenze e attività;

b) adotta gli atti di indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi di interesse pubblico;

c) nomina componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi di

governo comunale od ai titolari della funzione dirigenziale;

d) attribuisce incarichi ad esperti esterni per la formazione degli atti che per legge o Statuto sono espressione delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo degli organi di governo, salvo che la legge non attribuisca tale competenza alla Giunta o al Consiglio;

e) adotta atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai titolari della funzione dirigenziale, garantendo la comunicazione agli organi di Governo.

3 Il Sindaco esercita altresì le funzioni sostitutive previste dalla legge.

ARTICOLO 33

ASSESSORE DELEGATO VICARIO – VICE SINDACO

- 1. L'Assessore Delegato Vicario Vice-Sindaco è delegato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.**
- 2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo.**
- 3. In caso di assenza del Vice Sindaco le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte da un Assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal Sindaco nell'atto di nomina.**

ARTICOLO 34

DELEGHE DEL SINDACO

1. Fermo restando il principio della collegialità della Giunta Comunale, il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni Assessore, in conformità all'atto di delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e agli Uffici.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Il Sindaco può altresì delegare agli Assessori la firma di atti di sua competenza, specificamente indicati nell'atto di delega.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate agli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco che ha potestà di controllo nei confronti degli stessi e delle attività delegate.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni ove ciò sia richiesto.

ARTICOLO 35

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita tutti i poteri attribuitigli dalla legge.

ARTICOLO 36

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune la cui attività si conforma agli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sette tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. La Giunta Comunale entra in carica dopo la nomina degli Assessori da parte del Sindaco.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal Sindaco nell'atto di nomina.
5. La durata in carica della Giunta Comunale, la cessazione dalla carica e la situazione giuridica degli Assessori sono disciplinate dalla Legge.
6. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale a norma delle disposizioni vigenti; è

altresì incompatibile con la carica di membro di consiglio direttivo o di consiglio di amministrazione di Aziende partecipate dall'Ente.

7. Per tale effetto, qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nei rispettivi Organi, cessa dalla carica di Consigliere Comunale all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

ARTICOLO 37

DIVIETO INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del relativo Comune.

ARTICOLO 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori svolgono attività propositive nei vari rami dell'Amministrazione Comunale individuati per settori omogenei, così come indicati nell'atto di delega del Sindaco.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. E' consentita con il consenso della Giunta la partecipazione di Funzionari o esperti per la illustrazione di specifici argomenti nella fase precedente l'espressione del voto.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

ARTICOLO 39

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. In quanto organo di governo, la Giunta adotta, oltre a quanto espressamente previsto dalla vigente legislazione, i seguenti atti:
 - a) piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
 - b) accordi di collaborazione o convenzioni con terzi, che non rientrino nella competenza del Consiglio Comunale, che non siano in contrasto con atti fondamentali del Consiglio, volti a rendere accessibili e fruibili dall'Ente comunale le attività svolte dagli stessi;
 - c) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - d) intitolazione strade ed edifici comunali;

- e) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
 - f) patrocinio comunale in favore di mostre e manifestazioni di qualsiasi genere organizzate da terzi;
 - g) determinazione tariffe e canoni secondo la disciplina generale approvata dal Comune;
 - h) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - i) concessione di contributi ad Enti ed Associazioni che rivestano carattere di straordinarietà.
3. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa, questo sarà assunto dalla stessa Giunta Comunale.
4. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

ARTICOLO 40

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene

approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 41

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 42

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dalle cariche di Assessore sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione al Sindaco, debitamente protocollate.
3. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima riunione utile.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 43

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste cui i candidati intendono vincolarsi, deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese.

2. Detti bilanci sono presentabili separatamente dai responsabili delle liste e dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere Comunale e sottoscritti dai presentatori.
3. Il bilancio preventivo di spesa deve essere accompagnato dal bilancio preventivo delle entrate con il dettaglio della provenienza delle stesse.
4. Prima della convocazione del primo Consiglio Comunale, l'ufficio di Segreteria deve richiedere alle liste e ai Consiglieri Comunali eletti di depositare il consuntivo.
5. Detti consuntivi saranno depositati nelle cartelle del primo punto del Consiglio Comunale.
6. Tutti i candidati, anche i non eletti, sempre su sollecitazione della Segreteria del Consiglio Comunale, debbono essere invitati a presentare entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, il loro bilancio consuntivo di spese ed entrate.
7. Coloro che non adempiono a questa norma statutaria, non potranno essere nominati in nessun ruolo dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

TITOLO IV

SERVIZI

ARTICOLO 44

SERVIZI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. La gestione dei servizi di rilevanza industriale deve avvenire nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza,

definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza, dall'ente locale.

2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale.

3. Il Comune, anche in forma associata, può conferire la proprietà di tali beni a società di capitali di cui detiene la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista, la gestione separata della rete dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, o in mancanza dal Comune.

4. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E' in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei servizi relativi.

5. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere svolta:

- mediante affidamento diretto a soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali di cui il Comune detenga, anche in associazione con altri enti locali, la maggioranza del capitale;

- a mezzo di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del comma 8.

6. La scelta viene effettuata con deliberazione di Consiglio comunale.

7. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica.

8. La gara è indetta dal Comune ovvero dalla società di cui al comma 2 nel rispetto degli standard indicati al comma 3.

9. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

10. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

11. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune e delle società di cui al comma 3, sono assegnate al nuovo gestore.

12. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

13. I rapporti del Comune con le società di erogazione del servizio o con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica nel rispetto dei livelli previsti.

14. Il Comune può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

ARTICOLO 45

SERVIZI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali anche consortili;
- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali

regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.
5. La scelta circa la forma di gestione dei singoli servizi viene effettuata dal Consiglio comunale mediante l'approvazione di un atto denominato "Programma generale dei servizi". Il programma indica le finalità perseguite l'oggetto e le caratteristiche di ciascun servizio, le dotazioni patrimoniali ed il personale occorrente per il suo svolgimento, nonché la forma di gestione preferenziale che costituisce indirizzo programmatico per la Giunta comunale.
6. L'indicazione programmatica inerente la forma scelta dovrà tenere conto delle caratteristiche di ogni singolo servizio e ispirarsi, tra l'altro, ai criteri indicati nei commi 2 e 4.
7. In ogni caso, quando la gestione di un servizio non sia effettuata in economia, la Giunta comunale dovrà indicare precisi indirizzi e modalità di svolgimento del servizio e predisporre idonee forme di controllo circa il rispetto di esse, nell'interesse generale della Comunità Locale. Il regolamento potrà definire i criteri generali per lo svolgimento con riferimento alle varie forme di gestione

dei servizi, delle attività di indirizzo e di controllo da parte della Giunta comunale.

8. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella Legge e nello Statuto.
9. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.
10. Nella organizzazione dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
11. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

ARTICOLO 46

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento governativo per l'esecuzione dell'art. 35 L. 28.12.2001 n. 448, recante l'individuazione dei servizi di rilevanza industriale, la gestione dei servizi pubblici locali sarà regolata dalla norme dello Statuto comunale previgente, in quanto non contrastanti con la normativa nazionale attualmente in vigore.

ARTICOLO 47

GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, tra l'altro, individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio e strumenti idonei per l'informazione, la partecipazione e la tutela degli utenti del servizio.

ARTICOLO 48

ISTITUZIONI

1. Al momento della costituzione delle Istituzioni, il Comune approva:
 - a) il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività;
 - b) il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi e di personale.
2. Il Regolamento dovrà prevedere la disciplina circa la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento ed il piano tecnico-finanziario possono essere aggiornati annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
4. Gli indirizzi da osservare da parte delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale in sede di esame del

bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

ARTICOLO 49

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate attitudini all'amministrazione.
2. La nomina da parte del Sindaco deve avvenire in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale rappresentando anche i gruppi di minoranza.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 50

PRESIDENTE DELLE ISTITUZIONI

1. Il Presidente, nominato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, rappresenta e presiede il Consiglio e vigila sull'esecuzione degli atti.

ARTICOLO 51

DIRETTORE DELLE ISTITUZIONI

1. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige l'attività dell'Istituzione, nel rispetto del Regolamento e degli indirizzi impartiti dal Consiglio di

Amministrazione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.

3. Risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 52

AZIENDA SPECIALE

1. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dallo Statuto approvato dal Consiglio Comunale, sentito l'organo di amministrazione ove si tratti di Azienda esistente, e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale. Gli stessi devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate attitudini all'amministrazione.

ARTICOLO 53

NOMINA E REVOCA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni Comunali sono nominati sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere, corredato dal curriculum dei candidati, idoneo ad attestare le loro attitudini all'Amministrazione. Il Presidente ed i

singoli componenti dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ARTICOLO 54

SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Comune, per l'esercizio dei servizi pubblici previsti dalla legge, può partecipare a società per azioni sia a prevalente capitale pubblico come pure a società con prevalente capitale privato.
2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme di coordinamento programmatico fra il Comune, cui spetta definire gli obiettivi da perseguire, e le società.
3. Qualora la partecipazione del Comune a società di capitali sia superiore al 20% lo Statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
4. Nel caso che la partecipazione del Comune a detta società fosse superiore al 70% lo Statuto di questa dovrà prevedere che almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione, e due terzi del collegio dei sindaci siano nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

ARTICOLO 55

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE

FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:
 - a) le convenzioni: per svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati;
 - b) i consorzi: per la gestione uniforme associata di uno o più servizi;
 - c) gli accordi di programma: per l'attuazione di opere e programmi che richiedano l'intervento di più Enti ed Amministrazioni.

ARTICOLO 56

CONVENZIONI

1. Le ipotesi di convenzionamento per lo svolgimento di funzioni e servizi da proporre ad altri Comuni ed alla Provincia o ad altri Enti e Amministrazioni Pubbliche sono definite, nell'ambito delle proprie competenze programmatiche e di indirizzo, dal Consiglio Comunale.
2. Oltre agli elementi obbligatori per legge, la proposta dovrà indicare la durata e la forma di gestione prescelta tra quelle previste dal presente Statuto in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia ed il soggetto investito della relativa responsabilità gestionale.

3. Le proposte formulate da altri Comuni e dalla Provincia sono esaminate dal Consiglio sulla base del parere della Giunta Comunale da cui risultino le valutazioni in riferimento a quanto previsto al comma precedente circa le soluzioni prospettate e le eventuali modifiche da proporre.

ARTICOLO 57

CONSORZI

1. Per partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale approva la partecipazione al Consorzio unitamente allo schema di Statuto.
2. Lo Statuto deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

ARTICOLO 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro complessa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Il Sindaco può altresì aderire ad Accordi di Programma promossi da altri Enti o Amministrazioni.
5. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Dell'adesione all'accordo il Sindaco dovrà dare comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, prima della sottoscrizione.
7. La disciplina degli Accordi di Programma, prevista dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma e conferenze di servizi, anche se previsti da Leggi speciali, relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

ARTICOLO 59

CONVENZIONI CON PRIVATI E ORGANIZZAZIONI

NON PROFIT

1. Il Comune può stipulare convenzioni con persone e organizzazioni giuridiche di natura privata, anche con finalità di lucro, per l'esercizio di attività utili all'interesse generale della comunità samaratese.

2. Il Comune stipula tali convenzioni in forma preferenziale con organizzazioni giuridiche che, comunque denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di riferimento, risultino contraddistinte dall'attuazione, anche in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico interesse o di pubblica utilità, nonché dall'assenza di finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.

ARTICOLO 60

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI SOCIALI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fondamentali individuati dalla legislazione nazionale in tema di interventi e servizi sociali ed in particolare dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, promuove con i soggetti a ciò autorizzati dalla legge il sistema integrato di interventi e servizi sociali, avvalendosi anche degli accordi previsti dall'art. 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

COMUNALI

ARTICOLO 61

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Il Comune disciplina per il tramite di apposito Regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità, trasparenza, economicità di

gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di selezione del personale da assumere e lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti, recependo le norme contenute negli accordi collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 62

UFFICI COMUNALI

1. Gli Uffici Comunali sono organizzati in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
2. Il Settore può articolarsi in "Servizi" ed anche in "Unità Operative".
3. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. Il funzionamento dell'Ente garantisce la programmazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati.
5. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra le aree di attività oltretutto tra il personale comunale e relazioni gerarchiche tra quest'ultimo, i titolari della funzione dirigenziale ed il direttore generale, se presente.

ARTICOLO 63

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti oppure conferitegli dal Sindaco.

ARTICOLO 64

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale e, contestualmente, ne disciplina i rapporti con il Segretario Generale, qualora siano persone diverse
2. Al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i coordinatori delle aree.
3. La Direzione Generale è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 65

VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva o sostituisce nei casi di vacanza, assenza o legittimo impedimento, nonché nelle ipotesi in cui sia espressamente delegato dallo stesso Segretario.

ARTICOLO 66

FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. La gestione amministrativa comunale spetta ai Dirigenti.
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Settore nominati dal Sindaco.

3. Il Regolamento di Organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale.

ARTICOLO 67

INCARICHI

1. La copertura dei posti vacanti di Coordinatori dei Servizi e Responsabili di Servizio, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire previa conforme e motivata deliberazione della Giunta Comunale, anche con contratto di diritto privato, ancorchè a tempo determinato. La durata di tali contratti non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

ARTICOLO 68

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari devono stabilire, in ordine al conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale:
 - a) la durata, che non potrà comunque essere superiore al triennio, non rinnovabile;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistico-professionale del rapporto.

ARTICOLO 69

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 70

PRINCIPI

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione economico finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

ARTICOLO 71

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dello Statuto e dei Regolamenti previsti dalla legge e dello Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i Regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

ARTICOLO 72

COLLEGIO DEI REVISORI

1. I revisori dei conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa.
2. I verbali del collegio sono pubblici.

ARTICOLO 73

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, il controllo di gestione, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione, dovrà essere mirato alla determinazione e alla valutazione dei costi economici dei servizi, all'uso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 74

REGOLAMENTI

1. Il Comune provvede ad adottare regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dal presente Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

ARTICOLO 75

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di Regolamenti è esercitabile sia dalla Giunta sia da ciascun Consigliere Comunale. Il medesimo potere spetta anche ai cittadini, nel numero non inferiore ad un cinquantesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, che possono formulare al Sindaco proposte di adozione del Regolamento, nelle forme previste dall'art. 12. In tal caso il Sindaco trasmette l'istanza, previo parere del Segretario, e con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria, al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'inoltro della proposta medesima.
2. In ogni caso la Commissione Consiliare competente, prima dell'esame della proposta, deve sentire i rappresentanti dei proponenti.
3. I Regolamenti vengono adottati con la maggioranza assoluta dei votanti, che non può essere inferiore alla metà più uno dei componenti, a scrutinio palese.
4. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 76

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso debbono conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta, da ogni Consigliere Comunale e da parte di un numero non inferiore ad un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. In tale ultima ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. L'entrata in vigore dello Statuto è regolata dalle norme di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 77

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
2. Alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale dello Statuto può essere assunta, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

3. In deroga ai commi precedenti, il Consiglio Comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

STATUTO

_____ • _____

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Principi ispiratori

Art. 2 – Principio di sussidiarietà e forme di collaborazione

Art. 3 – Stemma, gonfalone

Art. 4 – Territorio

Art. 5 – Funzioni del Comune

Art. 6 – Compiti del Comune per servizi di competenza regionale e statale

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE

DEI CITTADINI

Art. 7 – Libere forme associative

Art. 8 – Organismi di partecipazione dei residenti all'Amministrazione Locale

Art. 9 – Consulte

Art.10 – Referendum consultivo

Art.11 – Iniziativa Popolare

Art.12 – Istanze, Petizioni e Interrogazioni

Art.13 – Partecipazione al procedimento

Art.14 – Diritto di informazione e di accesso

Art.15 – Ufficio relazioni con il pubblico

Art.16 – Organizzazioni di volontariato

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.17 – Organi

Art.18 – Consiglio Comunale

Art.19 – Competenze del Consiglio Comunale

Art.20 – Elaborazione linee programmatiche

Art.21 – Consiglieri Comunali

Art.22 – Presidente del Consiglio Comunale

Art.23 – Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

Art.24 – Convocazione del Consiglio Comunale

Art.25 – Ordine del giorno

Art.26 – Consegna dell'avviso di convocazione

Art.27 – Numero legale per la validità delle sedute e delle
deliberazioni

Art.28 – Pubblicità delle sedute

Art.29 – Votazioni

Art.30 – Commissioni Consiliari

Art.31 – Sindaco

Art.32 – Competenze del Sindaco quale Capo
dell'Amministrazione Comunale

Art.33 – Assessore Delegato Vicario – Vice Sindaco

Art.34 – Deleghe del Sindaco

Art.35 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Art.36 – Giunta Comunale

Art.37 – Divieto incarichi e consulenze

Art.38 – Organizzazione della Giunta Comunale

Art.39 – Competenze della Giunta

Art.40 – Mozione di sfiducia

Art.41 – Durata in carica della Giunta

Art.42 – Cessazione dei singoli componenti della Giunta

Art.43 – Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO IV

SERVIZI

Art.44 – Servizi di rilevanza industriale

Art.45 – Servizi privi di rilevanza industriale

Art.46 – Disciplina transitoria

Art.47 – Gestione in economia dei servizi

Art.48 – Istituzioni

Art.49 – Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni

Art.50 – Presidente delle Istituzioni

Art.51 – Direttore delle Istituzioni

Art.52 – Azienda Speciale

Art.53 – Nomina e revoca dei Consigli di Amministrazione
delle Aziende e delle Istituzioni

Art.54 – Società per azioni

Art.55 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Art.56 – Convenzioni

Art.57 – Consorzi

Art.58 – Accordi di Programma

Art.59 – Convenzione con privati e organizzazioni non profit

Art.60 – Sistema integrato di interventi sociali

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

COMUNALI

Art.61 – Organizzazione degli Uffici

Art.62 – Uffici Comunali

Art.63 – Segretario Generale

Art.64 – Direttore Generale

Art.65 – Vice Segretario

Art.66 – Funzione dirigenziale

Art.67 – Incarichi

Art.68 – Collaborazioni esterne

Art.69 – Albo Pretorio

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.70 – Principi

Art.71 – Attuazione dei principi

Art.72 – Collegio dei Revisori

Art.73 – Controllo di gestione

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art.74 – Regolamenti

Art.75 – Procedure per l'adozione dei Regolamenti

Art.76 – Statuto

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.77 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto.

